



**Al Dirigente Generale Vicario INPS
dott. Antonello Crudo
Via Ciro il Grande, 21
00144 Roma**

**e p.c. Al Ministro della Salute
On. Beatrice Lorenzin
Lungotevere Ripa, 1
00153 Roma**

**e p.c. Al Coordinatore SISAC
dott. Franco Rossi
Via Nazionale, 75
00184 Roma**

**RACCOMANDATA A.R.
Anticipata via mail**

Roma, 19 febbraio 2015
Prot. n. EN/AT/vl/0020.15

Oggetto: Chiarimenti riguardanti la Circolare n. 33 del 13 febbraio 2015

In merito alla Circolare in oggetto, riguardante l'invio telematico della certificazione di constatazione di decesso, la presente O.S. chiede in base a quale normativa sia diventata obbligatoria tale procedura, poiché:

- l'art. 1 comma 303 della legge 190 del 23 dicembre 2014, da Voi citato, fa riferimento come unica figura professionale a quella del medico necroscopo e come certificazione a quella di accertamento del decesso (*art 1 comma 303. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «A decorrere dal 1° gennaio 2015 il medico necroscopo trasmette all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro 48 ore dall'evento, il certificato di accertamento del decesso per via telematica on line secondo le specifiche tecniche e le modalità procedurali già utilizzate ai fini delle comunicazioni di cui ai commi precedenti. In caso di violazione dell'obbligo di cui al primo periodo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 46 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326"*).

- la certificazione di constatazione di decesso è ben diversa da quella di accertamento del decesso, in quanto quest'ultima è compito specifico del collega necroscopo, mentre la prima è solo propedeutica alla redazione della seconda.
- inoltre la norma finale n. 8 dell' A.C.N. vigente, accordo che regola il nostro rapporto di lavoro con il S.S.N., recita *"Tra i compiti affidati dal presente accordo ai medici di assistenza primaria, di continuità assistenziale e di emergenza sanitaria non rientrano le funzioni di medico necroscopo e di polizia mortuaria."*

In merito a quanto sopra riportato, si chiede un Vostro tempestivo ed opportuno chiarimento, anche in considerazione del fatto che alcuni organi di informazione hanno divulgato la circolare INPS, creando confusione ed incertezza nella categoria sulla corretta procedura da seguire.

Cordiali saluti

Il Presidente Nazionale SNAMI
Angelo Testa

